

**Art. 361 Designazione ad opera delle parti**

<sup>1</sup> Gli arbitri sono nominati secondo quanto pattuito fra le parti.

<sup>2</sup> Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.

<sup>3</sup> Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell'accettazione del mandato arbitrale.

<sup>4</sup> Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d'abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l'autorità di conciliazione.

---